

Senato della Repubblica
Il Segretario Generale

Roma, 11 MAG. 2010
Prot. n. 185/JC

Signora Segretario Generale,

mi è gradito trasmetterLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica italiana in ordine alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (COM (2009) 456 definitivo).

Con i migliori saluti.



(Allegato: 1)

Signora
Catherine Day
Segretario generale
Commissione europea
Rue de la Loi, 200
1049 - BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 22

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(Estensore BOSCKETTO)

approvata nella seduta del 14 aprile 2010

SULLA

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DECISIONE N. 573/2007/CE CHE ISTITUISCE IL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI PER IL PERIODO 2008-2013, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GENERALE «SOLIDARIETÀ E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI» E CHE ABROGA LA DECISIONE 2004/904/CE DEL CONSIGLIO – (COM (2009) 456 def.) (ATTO COMUNITARIO N. 58)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 3 ^a Commissione permanente	»	4
– della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La 1^a Commissione,

rilevato che:

la proposta intende modificare la decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, con la quale è stato istituito il Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il quinquennio 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», per tenere conto dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento, su base volontaria, rivolto specificatamente ai rifugiati provenienti da Paesi terzi;

si tratta di una misura pienamente coerente con le politiche e gli obiettivi dell'Unione europea (UE) nel settore dell'asilo;

in data 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha adottato il Piano europeo sull'immigrazione e l'asilo, nel quale, tra le iniziative previste, particolare rilievo veniva conferito alla collaborazione rafforzata con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per garantire una migliore protezione a chi ne facesse richiesta fuori dal territorio dell'UE;

le esigenze di reinsediamento a livello mondiale sono di gran lunga maggiori rispetto ai posti disponibili e che l'UE si propone l'obiettivo di coinvolgere un numero più elevato di Stati membri e garantire ai reinsediati un accesso regolare e sicuro alla protezione,

ritenuto che:

la proposta, muovendo essenzialmente da motivazioni umanitarie e solidaristiche, interviene a modificare l'articolo 13 della decisione 573/2007/CE, istitutiva del FER, al fine di fornire supporto finanziario supplementare per il reinsediamento delle categorie di persone che l'UE individua annualmente, per mezzo di una decisione adottata dalla Commissione, come priorità comuni di reinsediamento per l'anno successivo;

la proposta, che viene presentata in base all'articolo 63, punto 2, lettera *b*), del Trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), appare congrua sul piano della sussidiarietà poiché l'istituzione di un programma comune di reinsediamento è giudicato strumento unico in grado di garantire un'azione concertata per la protezione dei richiedenti asilo, nonché su quello della proporzionalità, in quanto la opzione privilegiata in sede di valutazione di impatto è quella in grado di garantire i risultati richiesti con il minimo livello di armonizzazione e utilizzando per quanto possibile strumenti già esistenti,

si esprime in senso favorevole.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: LIVI BACCI)

3 febbraio 2010

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

premessi che:

la problematica del trattamento dei rifugiati riveste grande importanza e delicatezza. Secondo i dati forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il fenomeno ha dimensioni notevoli, riguardando circa 800.000 persone, attualmente in attesa di reinserimento, di cui circa 200.000 da reinserire nel corso del 2010. In concreto, risulta invece che ogni anno una quota pari a circa un terzo del totale dei rifugiati venga effettivamente reinserito e i reinserimenti avvengono per la quasi totalità in Australia, in Canada e negli Stati Uniti, e solo per un numero pari a circa 5.000 persone nell'Unione europea (UE);

il reinserimento dei rifugiati quali emigrati fuori quota in ambito comunitario potrebbe costituire un importante contributo anche nelle situazioni di esodo da territori interessati da emergenze umanitarie, come, ad esempio, ad Haiti, tanto più ove si considerino le rimesse verso la madrepatria;

si tratta di una misura coerente con le politiche e gli obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'asilo. Nel Piano europeo sull'immigrazione e l'asilo del 2008 si citavano infatti, tra le iniziative da adottare per completare l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, la collaborazione rafforzata con l'UNHCR per garantire una migliore protezione a chi ne facesse richiesta fuori dal territorio dell'UE;

la Commissione distingue tra il reinsediamento di rifugiati provenienti da Paesi terzi in uno Stato membro dell'UE, che è una misura umanitaria, espressione della solidarietà dell'UE nei confronti di tali Paesi, e il reinsediamento di rifugiati all'interno dell'UE, cui si provvede principalmente al fine di una corretta ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e che non viene trattato nella comunicazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando tuttavia che:

sussiste tuttora una cornice normativa non sufficientemente definita di regolamentazione di un fenomeno, quale quello dei reinsediamenti, di grande rilevanza e delicatezza. Inoltre, l'UE ha svolto sinora un ruolo limitato in materia sullo scenario internazionale. Tale circostanza è stata determinata dal permanere della volontarietà della partecipazione degli Stati membri rispetto ai programmi comuni;

la proposta di decisione in esame dovrebbe costituire solamente un primo passo verso una politica efficace di gestione dei reinsediamenti e occorrerebbe inquadrare tale tematica in un più ampio contesto di analisi delle modalità di prestazione degli aiuti umanitari verso i Paesi in difficoltà.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DEL VECCHIO)

24 febbraio 2010

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

premessò che l'obiettivo della proposta in esame è quello di istituire un programma comune di reinsediamento, su base volontaria, fornendo assistenza ai Paesi terzi di primo asilo e garantendo migliore protezione a chi ne faccia richiesta fuori dal territorio dell'Unione europea (UE);

premessò altresì che la proposta in argomento consegue da una comunicazione della Commissione europea (COM(2009) 447), al Consiglio e al Parlamento europeo, sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento in uno Stato membro dell'Unione, rivolto specificamente ai rifugiati provenienti da Paesi terzi;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta appare congrua in quanto l'istituzione di un programma comune di reinsediamento appare l'unico strumento in grado di garantire un'azione concertata per la protezione dei richiedenti asilo;

b) per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta prevede un livello minimo di armonizzazione, utilizza per quanto possibile strumenti già esistenti e ha un'incidenza sul bilancio UE contenuta e limitata alle spese amministrative;

c) per quanto concerne il merito, la proposta appare apprezzabile in quanto misura essenzialmente umanitaria, espressione della solidarietà dell'UE verso i Paesi terzi di primo asilo. Solidarietà che potrà esplicarsi, attraverso il nuovo meccanismo di individuazione su base annuale delle priorità, con maggiore efficacia e tempestività. È auspicabile, in questa nuova prospettiva, che il Governo si attivi per partecipare al programma di reinsediamento, compatibilmente con le proprie politiche di bilancio.

Peraltro, considerato che la proposta non interviene sulle problematiche del reinsediamento di rifugiati all'interno dell'UE e di una corretta e solidale ripartizione dei relativi oneri tra tutti gli Stati membri, in quanto

tali problematiche non figurano nella citata comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, la 14^a Commissione ritiene opportuno ribadire una delle esigenze espresse nel parere del 18 novembre 2009, relativo al Programma di Stoccolma. In particolare, quella di definire in tempi rapidi una politica comune in materia di asilo, che tenga conto nel contempo dell'interesse collettivo dell'Unione europea e della peculiarità di ciascuno Stato membro, prevedendo specifiche procedure di solidarietà (anche all'interno dei programmi di *resettlement*), soprattutto per gli Stati membri il cui regime nazionale di asilo è soggetto a pressioni specifiche e sproporzionate, e vigilando affinché i sistemi di asilo non siano soggetti ad abusi.

